



**Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"**

**COMITATO DEI SINDACI DISTRETTO 2 di BRA - FUNZIONI SOCIALI**

**DELIBERAZIONE N. 12/2012**

**OGGETTO:** Compartecipazione dei soggetti disabili al costo delle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri semiresidenziali riguardanti la mensa e il trasporto. Modifiche regolamento.

**II COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO N. 2 di BRA - FUNZIONI SOCIALI**

Riunitosi in data 26 settembre 2012 nelle persone dei sotto elencati Sindaci o loro delegati (con diritto di voto):

SIBILLE Bruna (Sindaco di Bra) - LOVERA Bruno (Sindaco di Ceresole d'Alba) - BARBERO Sergio (delegato del Sindaco di Cherasco) - GALLINA Paola (delegato del Sindaco di La Morra) - FEA Roberto (delegato del Comune di Narzole) - DACOMO Giuseppe (Sindaco di Pocapaglia) - PETITI Bruno (Sindaco di Sanfrè) - MANONI Marzia (Sindaco di Santa Vittoria d'Alba) - PEDUSSIA Andrea (Sindaco di Sommariva del Bosco) - BRERO Alfonso - Comune di Verduno.

Assenti: TORASSO Simone (Sindaco di Sommariva Perno).

Con l'assistenza del Segretario Antonella Operti;

Premesso che dal 1/7/2011 e fino al 31/12/2014 la gestione dei servizi sociali del Distretto di Bra è stata delegata dagli 11 Comuni convenzionati del Distretto 2 all'ASL CN 2;

Richiamata la deliberazione, adottata da questo Comitato dei Sindaci di Distretto n. 10 del 18 luglio 2012, e la determinazione del Direttore Generale ASLCN2 n. 984/000/DIG/12/0073 del 17 agosto 2012 con la quale si è disposta:

- la riorganizzazione degli inserimenti presso i Centri Diurni socio terapeutici del Distretto 2 ai fini della razionalizzazione degli stessi;
- la compartecipazione, dal 1° settembre 2012, dei soggetti disabili al costo delle prestazioni riguardanti la mensa ed il trasporto, strumentali alla frequenza ai Centri semiresidenziali;

Considerato che:

- nell'incontro dell'11 settembre 2012 svolto con i gestori dei Centri Diurni privati del territorio del Distretto 2 di Bra alla presenza dei Sindaci del Distretto e del Direttore Generale dell'ASL CN2, le parti intervenute all'incontro hanno concordato una riduzione della retta corrisposta per gli inserimenti presso tali strutture portando la stessa al valore definito quale retta base dal Comune di Torino (nell'allegato 2 alla D.D. 2011 02995/019 del 17/05/2011) e pari alle tariffe di cui alla D.G.R. 230/1997 rivalutate fino al 2011 - valevoli anche per gli anni 2012 e 2013;
- in base a tale accordo l'ASL ed i gestori dei Centri Diurni privati del territorio del Distretto 2 di Bra hanno ridefinito il contratto di accreditamento (provvedimento ASL CN2 n. 1103/000/AFG/12/0081 del 19 settembre 2012) variando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese nella seguente misura:

**Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"**

STRUTTURA	RETTA PRO/DIE-PRO/CAPITE	
	Sino al 31/08/2012	Dal 01/09/2012 al 31/12/2013
A.G.HA.V. - Bra	€ 68,78	€ 66,82
ROSASPINA - Sommariva Bosco	€ 70,30	€ 66,82

- la disponibilità manifestata dai gestori dei Centri Diurni privati del territorio del Distretto 2 di Bra alla riduzione delle rette di frequenza era condizionata ad una correlata e commisurata diminuzione del contributo dovuto dagli utenti dei Centri Diurni, in relazione al richiamato provvedimento del Direttore Generale ASLCN2 n. 984/000/DIG/12/0073 del 17 agosto 2012 ;
- nel medesimo incontro ed al medesimo fine i Sindaci hanno dichiarato la propria disponibilità a garantire la prosecuzione per l'anno 2012 del servizio trasporto, pur confermando il principio della compartecipazione degli utenti al servizio medesimo;

Valutato che in virtù di quanto sopra è possibile procedere a una riduzione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti rispetto al servizio trasporto, invariati i criteri e le fasce di compartecipazione che si riferiscono al servizio mensa;

Atteso che:

- le tipologie dei servizi di cui trattasi (trasporto e ristorazione) non costituiscono parte di quanto previsto come obbligatorio e gratuito dalle vigenti normative che definiscono i Livelli Essenziali di Assistenza e le stesse non sono ricomprese nelle prestazioni socio sanitarie indicate a livello nazionale dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 e dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, nonché a livello regionale dalla DGR n. 57 - 5740 del 3 aprile 2002 e dalla DGR n.51 - 11389 del 23 dicembre 2003;
- da parte di altri enti gestori della Regione Piemonte da anni si richiede la compartecipazione per questi servizi ai beneficiari;

Visto il prospetto che segue in cui si evidenziano - alla luce di quanto sopra e a rettifica di quanto in precedenza approvato con deliberazione di questo Comitato dei Sindaci di Distretto n. 10 del 18 luglio 2012 e con determinazione del Direttore Generale ASLCN2 n. 984/000/DIG/12/0073 del 17 agosto 2012 - le variazioni che si intendono apportare all'entità del contributo al servizio di trasporto richiesto agli utenti dei Centri Diurni:

Capacità economica individuale del beneficiario	Quota di Compartecipazione ai servizi inizialmente prevista	Quota di Compartecipazione al servizio di trasporto rettifiche
Capacità economica inferiore a 300,00 € mensili	Nessuna compartecipazione per il pasto Compartecipazione di € 1,00 + € 0,23 per km percorsi giornalieri per il trasporto	Compartecipazione di € 0,00 per il pasto Compartecipazione di € 0,62 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto
Capacità economica uguale/superiore a 300,00 € e inferiore a 700,00 € mensili	Compartecipazione di € 2,00 per il pasto Compartecipazione di € 2,00 + € 0,23 per km percorsi giornalieri per il trasporto	Compartecipazione di € 2,00 per il pasto Compartecipazione di € 1,25 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto
Capacità economica uguale/superiore a 700,00€ mensili	Compartecipazione di € 4,00 per il pasto Compartecipazione di € 4,00 + € 0,23 per km percorsi giornalieri per il trasporto	Compartecipazione di € 4,00 per il pasto Compartecipazione di € 2,50 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto.

Ritenuto di:

- impegnarsi a garantire continuità per l'anno 2012 al servizio trasporto mediante l'aumento della quota pro-capite di contribuzione per il finanziamento delle attività delegate;
- sostituire alle linee guida approvate con provvedimento di questo Comitato dei Sindaci di Distretto n. 10 del 18 luglio 2012 quelle allegate al presente provvedimento che recano le variazioni innanzi evidenziate;
- esprimere parere favorevole vincolante in ordine all'adozione da parte del Direttore Generale delle modifiche, innanzi evidenziate, al regolamento sulla "*Compartecipazione dei soggetti disabili al costo delle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri semiresidenziali riguardanti la mensa e il trasporto*", di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, modificando quindi il contenuto delle Linee Guida di codesto Comitato assunte con Deliberazione n. 10 del 18.07.2012;

Richiamati:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. n. 1 dell' 8.01.2004: "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- la D.G.R. n. 1 - 2156 del 13 giugno 2011, con la quale la Regione ha preso atto del periodo di sperimentazione di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL CN2 da parte dei Comuni convenzionati del Distretto 2 di Bra;
- la Convenzione intercomunale fra i Comuni del Distretto 2 già aderenti al Consorzio INT.ES.A. per la gestione - in via sperimentale - da parte dell'ASL CN2 dei servizi sociali tramite delega periodo 01.07.2011 - 31.12.2014;
- il Piano di Programmazione e indirizzo dell'attività sociale, approvato dal Comitato dei Sindaci di Distretto - Funzioni Sociali con Deliberazione n. 1/2012;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole del Direttore della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra;

Con l'unanimità dei voti degli aventi diritto presenti;

### D E L I B E R A

- di impegnarsi a garantire continuità per l'anno 2012 al servizio trasporto per gli utenti frequentanti i Centri Diurni mediante l'aumento della quota pro-capite di contribuzione per il finanziamento delle attività delegate;
- di sostituire alle linee guida approvate con provvedimento di questo Comitato dei Sindaci di Distretto n. 10 del 18 luglio 2012 quelle allegate al presente provvedimento che recano le variazioni innanzi evidenziate;
- di esprimere parere favorevole vincolante in ordine all'adozione da parte del Direttore Generale delle modifiche, innanzi evidenziate, al regolamento sulla "*Compartecipazione dei soggetti disabili al costo delle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri semiresidenziali riguardanti la mensa e il trasporto*", di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, modificando quindi il contenuto delle Linee Guida di codesto Comitato assunte con Deliberazione n. 10 del 18.07.2012;
- di confermare che la richiesta di compartecipazione al costo delle prestazioni strumentali riguardanti la mensa e il trasporto si applicherà dal 01 settembre 2012;
- di demandare al Direttore Generale l'acquisizione dell'apposito atto di adozione;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Antonella Operti



IL PRESIDENTE

Giuseppe Dacomo



Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della deliberazione:

II DIRETTORE S.O.C. SERVIZI SOCIALI

Anna Abburrà



Allegati

1. Linee guida rettificate
2. Regolamento rettificato

**LINEE GUIDA RETTIFICATE**

**COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DISABILI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI STRUMENTALI ALLA FREQUENZA AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI RIGUARDANTI LA MENSA E IL TRASPORTO**

**OGGETTO**

Le presenti linee guida disciplinano i criteri per la compartecipazione dei soggetti disabili al costo delle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri diurni semiresidenziali e, più precisamente, mensa e trasporto.

**DESTINATARI**

I destinatari sono persone disabili con handicap psico-fisico o plurimo, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 residenti in uno dei Comuni del Distretto Sanitario 2 dell'ASLCN2 e per le quali la Commissione UMVD abbia predisposto un progetto individualizzato di frequenza di un servizio semiresidenziale.

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LE PRESTAZIONI STRUMENTALI MENSA E TRASPORTO**

Ai fini della definizione dell'entità della compartecipazione al costo delle prestazioni poste a carico dell'assistito disabile si valuta esclusivamente la capacità economica individuale del solo beneficiario.

La quota di compartecipazione dell'utente per il pasto e il trasporto è determinata sulla base delle seguenti fasce di contribuzione:

<b>Capacità economica individuale del beneficiario</b>	<b>Quota di Compartecipazione ai servizi</b>
Capacità economica inferiore a 300,00 € mensili	Compartecipazione di € 0,00 per il pasto Compartecipazione di € 0,62 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto
Capacità economica uguale/superiore a 300,00 € e inferiore a 700,00 € mensili	Compartecipazione di € 2,00 per il pasto Compartecipazione di € 1,25 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto
Capacità economica uguale/superiore a 700,00€ mensili	Compartecipazione di € 4,00 per il pasto Compartecipazione di € 2,50 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto.

La compartecipazione al costo del pasto è calcolata in base al consumo reale.

Per il servizio trasporto, il computo dei chilometri sarà calcolato tenendo presente la distanza (andata e ritorno) dalla residenza alla sede del centro individuata come più vicina.

Per le persone che rimangono inserite - non per loro volontà - in struttura più lontana, il computo dei chilometri sarà calcolato tenendo presente la distanza (andata e ritorno) dall'abitazione alla sede del centro di residenza.

La compartecipazione al costo del trasporto è definita in base al costo della frequenza mensile.

Si terrà conto della frequenza ordinaria (da 1 a 5 giorni settimanali, stabiliti da piano progettuale definito dalla UVMD).

**DECORRENZA**

La richiesta di compartecipazione alle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri semiresidenziali riguardanti la mensa e il trasporto sarà applicata dal 01/09/2012.

**COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DISABILI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI  
STRUMENTALI ALLA FREQUENZA AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI  
RIGUARDANTI LA MENSA E IL TRASPORTO**

**REGOLAMENTO RETTIFICATO**

**Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri per la compartecipazione dei soggetti disabili al costo delle prestazioni di ristorazione e trasporto.

**Art. 2 - FINALITA'**

Il presente regolamento dà attuazione all'esigenza di pervenire a livelli di prestazioni uniformi che salvaguardino il diritto all'assistenza socio sanitaria e educativa con la modalità di partecipazione a servizi strumentali quali quelli all'art. 1.

**Art. 3 - DESTINATARI**

Il presente regolamento è rivolto a persone disabili con handicap psico-fisico o plurimo, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap, in base al comma 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104/92, residenti in uno dei Comuni del Distretto Sanitario 2 dell'ASLCN2 e per le quali la Commissione UMVD abbia predisposto un progetto individualizzato di frequenza di un servizio semiresidenziale.

**Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO  
DEGLI UTENTI PER LE PRESTAZIONI STRUMENTALI MENSA E TRASPORTO**

Ai fini della definizione dell'entità della compartecipazione al costo delle prestazioni poste a carico dell'assistito disabile si valuta esclusivamente la capacità economica individuale del solo beneficiario.

La capacità economica del beneficiario è costituita da:

- ✓ Importi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- ✓ Importi risultanti dal certificato sostitutivo rilasciato da Enti Previdenziali aggiornato alla data della richiesta di erogazione del servizio.

Gli assegni d'invalidità, le indennità di accompagnamento e le indennità specifiche per ciechi e sordomuti costituiscono sussidi corrisposti dallo Stato, o da altri enti pubblici, a titolo assistenziale. Tali indennità sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche e, poiché erogate al fine di consentire il soddisfacimento dei bisogni di assistenza e accompagnamento dei soggetti non autosufficienti, sono conteggiate ai fini della definizione delle quote di compartecipazione ai servizi. Tale indicazione è stata per altro espressa dalla Regione Piemonte con la DGR del 23 luglio 2007 n. 37 - 6500 e con DGR del 6 aprile 2009 n. 39 - 11190, successivamente ripresa dalla DGR del 15 febbraio 2010 n. 56 - 13332.

Le quote di compartecipazione dell'utente per il pasto e il trasporto, sono determinate sulla base delle seguenti fasce di contribuzione:

<b>Capacità economica individuale del beneficiario</b>	<b>Quota di Compartecipazione ai servizi</b>
Capacità economica inferiore a 300,00 € mensili	Compartecipazione di € 0,00 per il pasto Compartecipazione di € 0,62 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto
Capacità economica uguale/superiore a 300,00 € e inferiore a 700,00 € mensili	Compartecipazione di € 2,00 per il pasto Compartecipazione di € 1,25 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto
Capacità economica uguale/superiore a 700,00€ mensili	Compartecipazione di € 4,00 per il pasto Compartecipazione di € 2,50 + € 0,15 per km percorsi giornalieri per il trasporto.

La compartecipazione al costo del pasto è calcolata in base al numero dei pasti effettivamente consumati.

Per il servizio trasporto, il computo dei chilometri sarà calcolato tenendo presente la distanza (andata e ritorno) dalla residenza alla sede del centro frequentato, salvo eventuali situazioni transitorie.

Ai fini di una razionalizzazione complessiva del sistema, volta a minimizzare il numero di km di trasferimento e conseguentemente i costi di compartecipazione a carico delle famiglie, viene attuata una ridefinizione delle assegnazioni dei disabili ai diversi centri, in modo da far sì che ciascun disabile venga assegnato alla sede più vicina al proprio domicilio. Nel caso in cui il trasferimento ipotizzato non sia attuabile per ragioni indipendenti dalla volontà dell'assistito, il conteggio chilometrico verrà effettuato, transitoriamente, in base alla distanza fra il domicilio ed il centro più vicino.

La compartecipazione al costo del trasporto è definita in base al costo della frequenza mensile ordinaria programmata per il singolo soggetto disabile (da 1 a 5 giorni settimanali, stabiliti da piano progettuale definito dalla UVMD), indipendentemente dalle giornate effettivamente usufruite in ciascun mese.

#### **Art. 5 – SOSTEGNO AI FAMILIARI CONVIVENTI CON IL BENEFICIARIO**

In analogia alla DGR n. 37 – 6500 del 23 luglio 2077 viene garantito altresì il sostegno alle famiglie qualora, in seguito alla compartecipazione alla spesa dei servizi di cui trattasi da parte di uno dei componenti, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire ai familiari conviventi un reddito superiore alla soglia di povertà indicata dalla DGR n. 39 -11190 del 6 aprile 2009. Tale sostegno tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile.

A prescindere da altre misure di sostegno, gli utenti che ricadono in dette condizioni sono esentati dalle contribuzioni previste nel presente regolamento.

#### **Art. 6 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Ai fini dell'accertamento della capacità economica del beneficiario, così come indicato nei precedenti articoli, i competenti operatori richiederanno una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà concernente le condizioni economiche del solo beneficiario.

#### **Art.7 ULTERIORI PRECISAZIONI**

In caso di mancata consegna della documentazione necessaria alla determinazione della compartecipazione al costo del servizio, sarà applicata la quota di partecipazione massima.

Le quote di contribuzione previste, richieste con cadenza mensile devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'ASL. In caso di ritardo nel versamento verrà inviato un sollecito e, trascorsi ulteriori 30 giorni senza regolarizzazione, l'ASL procederà al recupero del credito.

**Art. 8 - AUTOTUTELA DEI CITTADINI**

I cittadini possono far riferimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ASL CN2 per tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 9 - DECORRENZA**

La richiesta di compartecipazione alle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri semiresidenziali riguardanti la mensa e il trasporto sarà applicata dal primo settembre 2012.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69), il 08.10.2012 per quindici giorni consecutivi

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
*Silvia BARACCO*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

26.09.2012

- essendo immediatamente eseguibile
- essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2 L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
S.O.C. AFFARI GENERALI  
*Silvia BARACCO*